

M.M. no. 87 concernente la modifica del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

Locarno, 11 aprile 2019

Al Consiglio Comunale

Locarno

Gentile Signora Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente Messaggio, e in linea con le disposizioni di Legge, sottoponiamo per vostro esame e approvazione la modifica del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

1. PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO

1.1 Premessa

Con il rinnovamento dell'impianto di videosorveglianza (MM n. 72 approvato dal CC il 25.02.2019) si è ritenuto opportuno aggiornare le normative comunali che ne disciplinano la gestione; in particolare il Regolamento e l'Ordinanza d'applicazione.

I due testi di legge sono stati preliminarmente sottoposti al responsabile cantonale sulla protezione dei dati che li ha avallati.

Per il Municipio la salvaguardia della privacy, ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), è un aspetto delicato che va particolarmente considerato ed i diversi richiami citati dalla nuova proposta di Regolamento ne sono una tangibile dimostrazione.

A titolo informativo è utile ricordare che a livello cantonale non vi è ancora una base legale specifica riferita alla videosorveglianza, anche la legislazione citata è silente sul tema della videosorveglianza da parte degli organi pubblici.

La gestione, l'elaborazione, la conservazione dei dati rilevati dalla videosorveglianza sono prioritariamente assegnati al Comando della polizia comunale che dispone di una centrale operativa dove sono presenti gli strumenti necessari allo scopo. Ai servizi del territorio è inoltre data la facoltà di consultare le immagini relativi agli eco- centri ed ai punti di raccolta dei rifiuti.

Nel complesso la proposta di Regolamento qui di seguito presentata mantiene inalterata – per rapporto al testo vigente – il disciplinamento delle questioni essenziali, ma propone due adeguamenti quali:

- La durata di conservazione della immagini che dalle attuali 100 ore incrementa a 10 giorni (240 ore).
- La possibilità di posizionare delle telecamere mobili.

I particolari circa le novità proposte sono approfonditi nei commenti agli articoli del Regolamento.

1.2 Commento ai singoli articoli

Titolo I: Norme generali

Art. 1: Basi legali	Elenco esaustivo delle norme che regolano la posa, la ripresa e la gestione della videosorveglianza
Art. 2: Oggetto	<p><i>cpv. 1:</i> In questo contesto si cita il disciplinamento per l'impiego delle videocamere fisse o mobili, le modalità di gestione delle immagini, la durata di conservazione, i Servizi che saranno autorizzati dal Municipio per la gestione dell'impianto e dell'elaborazione delle immagini nel rispetto della protezione dei dati. L'utilizzo di telecamere mobili potrà essere utilizzato in ogni caso nel rispetto di proporzionalità e di finalità, permetterà, in particolare alla polizia, di rispondere ad alcuni fenomeni delinquenziali e/o particolari situazioni presenti sul nostro territorio che tuttavia non giustificano il posizionamento di apparecchi fissi.</p> <p><i>cpv. 2:</i> Il Municipio, per disciplinare alcuni aspetti legati alla gestione della videosorveglianza, si pensa in particolare ai servizi preposti dell'amministrazione, proporrà un'aggiornata Ordinanza d'applicazione.</p>
Art. 3: Scopo	<p><i>cpv. 1:</i> si chiariscono gli scopi: sorvegliare il traffico, prevenire, ricostruire e reprimere i reati contro beni e persone.</p> <p><i>cpv. 2:</i> si cita un elenco non esaustivo dei beni del demanio pubblico comunale degni di protezione che potrebbero, a dipendenza delle criticità in ambito di sicurezza future, essere estese ad altre infrastrutture comunali.</p>
Art. 4 Principi	Nei 4 capoversi si citano i principi inderogabili per l'elaborazione, l'utilizzo, la trasmissione e le finalità per la raccolta dei dati; questi devono sempre basarsi sull'adempimento di un compito legale.

Titolo II: Impiego e informazione al pubblico

Art. 5 Impiego	<p><i>cpv. 1:</i> La polizia della città di Locarno ha stipulato, ai sensi della Legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol), delle convenzioni con tredici Comuni ai quali sono garantiti i servizi di polizia previsti dal Regolamento di applicazione (RLCPol). Tra questi sono pure contemplati ambiti di sicurezza pubblica che possono, in talune circostanze, esigere il posizionamento di una telecamera mobile. E' quindi necessario chiedere di volta in volta il consenso del Municipio di riferimento.</p>
-----------------------	--

	Sono in seguito contemplati due capoversi che tutelano la sfera segreta e privata e la competenza del Municipio affinché vigili sul rispetto del Regolamento.
Art. 6 Informazione al pubblico	Si dovrà ulteriormente predisporre una segnaletica adeguata per informare il pubblico sulla presenza della videosorveglianza.

Titolo III: Impiego e informazione al pubblico

Art. 7 Conservazione	<p>Si specifica la necessità di prolungare il tempo di registrazione, in particolare nelle zone “calde” per la durata di 10 giorni (240 ore) anziché le 100 ore previste dall’attuale Regolamento. La giurisprudenza federale autorizza lo stoccaggio delle immagini sino a 100 giorni, ciò richiederebbe però un numero impressionante di “server” per il salvataggio delle immagini con dei costi che si ritengono sproporzionati. I termini proposti sono ritenuti sufficienti per adempiere agli scopi previsti in caso di reati commessi sul nostro territorio e sono dettati dall’esperienza sin qui acquisita.</p> <p>Nel capoverso 4, in casi particolari e su richiesta delle autorità penali o civili, le registrazioni possono essere salvate su un supporto esterno fino a conclusione della procedura.</p>
Art. 8 Trasmissione a terzi	Nello specifico si indica che le registrazioni possono essere trasmesse alle autorità civili o penali che ne fanno richiesta per lo svolgimento di un procedimento.

Titolo IV: Responsabilità e protezione dei dati personali

Art. 9 Responsabilità	Sono gli organi preposti dal Municipio i soli responsabili della protezione dei dati.
Art. 10 Protezione e sicurezza dei dati personali	Al riguardo esiste un protocollo interno per l’uso della videosorveglianza che sarà ulteriormente affinato grazie alle tecnologie previste con l’aggiornamento del sistema di gestione.

Sulla scorta di quanto esposto ai considerandi precedenti, vi invitiamo a risolvere:

E' approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno come al testo allegato, parte integrante del messaggio municipale.

Con la massima stima,

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Allegato: Regolamento

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della legislazione.

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LOCARNO

Il Consiglio comunale di Locarno,

visti gli art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 107, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

decreta:

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09 marzo 1987 (LPDP), il relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP) e la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).

Art. 2 Oggetto

¹Il presente Regolamento disciplina:

- a. l'impiego di videocamere di sorveglianza e di apparecchi fotografici fissi o mobili sul territorio della Città di Locarno (in seguito: videosorveglianza);
- b. l'elaborazione, le modalità di raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la trasmissione e la distruzione di dati personali;
- c. la durata di conservazione dei dati personali;
- d. la responsabilità dei Servizi autorizzati dal Municipio (in seguito: organi comunali competenti) che elaborano o fanno elaborare i dati personali;
- e. la protezione dei dati personali.

²Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione.

Art. 3 Scopo

¹La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire, ricostruire e reprimere reati ed infrazioni contro persone e beni.

²La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale, consistenti in autosili, campi sportivi, eco centri, cimiteri, ecc. e dei beni amministrativi comunali in senso stretto (quali edifici dell'amministrazione) ha lo scopo di garantire la sicurezza dei luoghi sensibili che necessitano di accresciuta protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.

Art. 4 **Principi**

¹I dati personali possono essere elaborati qualora l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.

²I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per scopi che, secondo la buona fede, sono incompatibili con quelli per i quali originariamente sono stati raccolti.

³L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria all'adempimento del compito legale.

⁴I dati personali devono essere esatti e completi nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda.

TITOLO II **Impiego e informazione al pubblico**

Art. 5 **Impiego**

¹Il Municipio decide l'impiego, l'ubicazione e gli organi comunali competenti per la videosorveglianza.

L'impiego della videosorveglianza mobile, all'infuori del territorio della Città di Locarno, necessita dell'autorizzazione della competente autorità comunale o cantonale.

²Il Municipio vigila la corretta applicazione del presente regolamento da parte degli organi comunali competenti.

Art. 6 **Protezione della sfera segreta o privata**

L'ubicazione della videosorveglianza non deve violare la sfera segreta o privata (art. 179 quater Codice penale svizzero).

Art. 7 **Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

TITOLO III **Conservazione e trasmissione a terzi**

Art. 8 **Conservazione**

¹Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

²Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa e mobile che non sono estratte devono essere cancellate automaticamente entro 10 giorni.

³Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle autorità competente di cui all'art. 8.

⁴È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 9 **Trasmissione a terzi**

¹Di principio i dati personali non sono trasmessi a terze persone.

²Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati unicamente su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

³Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

⁴I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

TITOLO IV **Responsabilità e protezione dei dati personali**

Art. 10 **Responsabilità**

Gli organi comunali competenti che elaborano o fanno elaborare i dati personali sono responsabili della loro protezione.

Art. 11 **Protezione e sicurezza dei dati personali**

¹Il Municipio, e per esso gli organi comunali competenti, adotta appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato.

²Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e del relativo Regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP).

TITOLO V
Norme finali

Art. 12
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale e abroga il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno del 24 novembre 2014.

Adottato dal Consiglio Comunale il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione del